



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: **0022448/U** Data: **14/12/2016 13:39**
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della V, I e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" Reg.Gen.n. 390

Ad iniziativa del Consigliere De Pascale.
Depositata in data 13 dicembre 2016 in sostituzione della Pdl avente medesimo titolo
Reg.Gen.n.364 e ritirata dal proponente come da nota che si allega.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli

14 DIC. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

**Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
Ad iniziativa del consigliere Carmine De Pascale**

RELAZIONE

La proposta di legge ha la finalità di rinnovare e ampliare la disciplina in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo regolata dalla vigente legge regionale 24 novembre 2001, n. 16.

La revisione generale della norma vigente è stata operata aggiornando gli articoli esistenti alle disposizioni e agli accordi in materia intervenuti nel tempo, prendendo spunto dalla delibera di G.R. 209/2014, e introducendone di nuovi, principalmente orientati a promuovere il benessere dell'animale, a incoraggiare la sua accoglienza nella comunità e nelle famiglie della Regione, siano esse proprietarie o affidatarie, a dare impulso alla lotta all'abbandono.

La proposta pone al centro la tutela e il benessere dell'animale di affezione con il coinvolgimento di soggetti pubblici (Regione Campania, Città metropolitana e province, comuni, comunità montane, aziende sanitarie locali, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, scuole, università) e non pubblici (proprietari, detentori, associazioni animaliste, di settore e protezioniste iscritte all'albo regionale, veterinari liberi professionisti e loro ordini professionali, aziende del settore, guardie zoofile), in un sinergico e proficuo rapporto tra istituzioni e privati; e prevede servizi ed azioni (vaccini gratuiti, microchip, Banca dati anagrafe degli animali d'affezione, canili pubblici e privati, adozioni, accessi alle spiagge in concessione, altri liberi accessi, accesso al trasporto pubblico, *aree di verde pubblico riservate ai cani*, aree dedicate al *pet sitting* sulle spiagge libere, cimiteri) finalizzati all'oggetto della norma proposta.

Di seguito, gli articoli sono analiticamente descritti.

L'art. 1, che definisce oggetto e finalità della norma, è stato integrato, rispetto alla legge regionale vigente, con la definizione prevista nello Statuto della Regione Campania in merito alla promozione, al rispetto e al riconoscimento dei diritti degli animali e con l'incentivo all'accoglienza e la buona tenuta degli animali di affezione presso le famiglie della Regione.

L'art. 2 è l'elenco delle definizioni dei termini che saranno utilizzati, e di conseguenza trattati, nella presente legge. L'elenco si rende necessario per meglio comprendere sia definizioni che differenze dei termini al fine di render chiaro ruoli e funzioni di tutti gli attori.

L'art.3 (ex art. 2 della legge vigente) comincia a delineare le responsabilità di proprietari e detentori degli animali d'affezione e del Settore Veterinario dell'ASL, che in questa legge assurge ad un ruolo fondamentale di "testimone e curatore" dei dati anagrafici e non, degli animali d'affezione.

L'art. 4 (ex art. 3) rifacendosi al DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003), già recepito in Regione Campania con DGR 593/06, detta i divieti dei comportamenti ritenuti lesivi per gli animali.

L'art. 5, che prevede e regola l'anagrafe degli animali d'affezione, è stato aggiornato e modificato in virtù dei contenuti del citato DPCM del 28 febbraio 2003 e dell'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. Nello specifico, è stabilita l'identificazione dei cani e dei gatti mediante l'inserimento del microchip superando l'identificazione con tatuaggio. Nell'ottica di seguire il percorso di vita dell'animale, dalla sua nascita fino al decesso, in questo articolo vengono

De Pascale



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

dettati termini e modalità di registrazione alla Banca dati, non solo della nascita e dell'eventuale cambio di residenza: anche eventuale furto, smarrimento o cessione, fino al decesso, andranno denunciati e registrati. Tali norme si rendono necessarie al fine di combattere l'attuale mercificazione degli animali d'affezione.

L'art. 6, integrando quanto stabilito dal testo vigente, disciplina le competenze delle Aziende Sanitarie Locali in materia di prevenzione del randagismo e di soccorso agli animali senza padrone, rinviando a successiva delibera di Giunta regionale la definizione di criteri e modalità.

Sono resi obbligatori la verifica di eventuali contrassegni identificativi (tatuaggio o microchip) nelle carcasse di animali d'affezione trovate sulla pubblica via e l'accertamento delle relative cause di morte con contestuale registrazione dei dati, ai fini epidemiologici, nello specifico sistema informativo regionale on line.

La previsione dell'organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL, di cui al testo vigente, è abolita, in ossequio alle disposizioni dell'art. 829 della Legge del 27/12/06, n. 298 "Finanziaria dello Stato", che ha demandato ai Comuni la predisposizione dei piani di controllo delle nascite, permanendo nelle competenze delle AASSLL la sterilizzazione dei cani senza padrone e la loro degenza post-operatoria prima dell'inoltro ai canili, nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse.

L'art. 7, relativo alle vaccinazioni dei cani, prevede l'annotazione della sequenza vaccinale nella banca dati regionale con lo scopo di attuare la piena sorveglianza epidemiologica della popolazione canina sul territorio regionale.

Il comma 4 prevede la fornitura di misure sanitarie a carico del SSR, salvo il pagamento di un ticket sanitario. Tale norma è stata inserita nella considerazione che numerosi nuclei familiari o persone sole o anziani, pur desiderandolo, non si fanno carico della cura di un cane a causa dei costi della gestione sanitaria obbligatoria dell'animale cui andrebbero soggetti con l'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina. Con questa previsione normativa, un maggior numero di famiglie meno abbienti, persone sole e anziani saranno incentivate, al contrario, a tenere presso di sé o ad adottare un cane di affezione e a registrare l'animale detenuto presso l'anagrafe canina, con la conseguenza di una considerevole riduzione del fenomeno del randagismo. I costi derivanti da tale norma sono compensati dai costi che derivano, per il comune, dal soggiorno di un cane randagio presso i canili pubblici o convenzionati.

L'art. 8 disciplina le competenze dei comuni e delle comunità montane ed è stato integrato prevedendo la possibilità per i comuni di convenzionarsi con canili privati che, tuttavia, devono possedere tutte le caratteristiche tecnico-strutturali previste per quelli pubblici. E' stato eliminato l'obbligo per i rifugi di nuova costruzione di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, essendo il canile sanitario una struttura di competenza delle AASSLL. E' stato anche stabilito che i canili pubblici, mediante convenzione, possono essere gestiti da associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale.

In linea con la normativa nazionale, è previsto l'obbligo per i Comuni di dotare la Polizia Municipale di lettori per microchip, per consentire al personale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.

I comuni, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL, definiscono la programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività delle strutture di ricovero interne o convenzionate. Ai comuni compete anche assicurare la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dall'ASL e la promozione di campagne di

De Luca



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

censimento dei cani e dei gatti di proprietà, al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina e combatterne, di conseguenza, l'abbandono.

L'art. 9 disciplina i requisiti dei canili sia pubblici che privati, prevedendo che debbano avere le medesime caratteristiche tecnico-strutturali.

Nei canili, pubblici o privati, è previsto l'obbligo della presenza di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel testo vigente. Tutte le strutture private devono farsi carico della gestione sanitaria dei cani ricoverati, individuando una direzione sanitaria, affidata ad un medico veterinario.

E' previsto che tutti i canili debbano essere dotati di un registro di carico e scarico vidimato dall'ASL, sul quale vengono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati. Tutti i cani ricoverati devono essere identificati con microchip all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella banca dati regionale.

Per garantire il loro benessere, è stato posto un limite numerico di ricettività pari a 350 animali nelle strutture, prevedendo il graduale ridimensionamento per le strutture esistenti in soprannumero.

Poiché il canile non deve essere il punto "ultimo di arrivo" dell'animale, bensì un punto di transizione, per favorire ed incentivare le adozioni, vengono fissati orari di apertura, tali da consentire a chiunque voglia, di visitare il canile.

Ciò ha la duplice funzione di visita al fine di conoscere e presumibilmente adottare un animale, ma anche di controllo sulla tenuta, da parte del proprietario/gestore, del canile.

L'art. 10 definisce il significato più ampio del termine "cane vagante", che si distingue in padronale, smarrito o randagio. Delinea compiti e responsabilità degli attori coinvolti, ed anche qui emerge il ruolo fondamentale del Servizio Sanitario dell'ASL. Inoltre sono previste misure per favorire le adozioni.

L'art. 11 riconosce al cane il diritto di essere animale libero, accertate le condizioni di non pericolosità per uomini, animali e cose. E' responsabilità del sindaco riconoscere i cani idonei e informarne la cittadinanza.

L'art. 12 promuove ogni azione volta ad incoraggiare l'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio regionale e ospitati nei canili, allo scopo di garantire il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento delle strutture medesime, attraverso la speciale sezione "Adotta un cane", già esistente sulla piattaforma della banca dati regionale on-line.

Nell'articolo sono previste modalità di affido e di adozione, anche fuori regione previa speciale procedura, che pongono al centro la sicurezza e il benessere dell'animale, secondo procedure opportunamente regolamentate dai comuni ove ha sede la struttura.

L'art. 13 riguarda la protezione dei gatti in libertà, che non possono essere rimossi dal loro habitat naturale. E' previsto l'obbligo per i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. di censire e monitorare le colonie feline, anche al fine di valutare e, conseguentemente, attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni. Le colonie possono essere gestite anche da privati o associazioni che si fanno carico di verificare le condizioni di salute e di sopravvivenza dei gatti, avvalendosi dell'opera di medici veterinari e della corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza degli animali.

M. Tamberi



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

Gli articoli dal 14- 15- 16 e 18 prendono spunto dall'Accordo Quadro del 2010 tra ANCI e Ministro del Turismo per la creazione di un'Italia *Animal Friendly* e riguardano l'accessibilità degli animali di affezione alle strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali, con evidenti effetti "*pet-terapeutici*"; agli esercizi pubblici, commerciali, alle manifestazioni aperte al pubblico, alle spiagge (e possono prevedersi aree di pet-sitting sui lungomari), ai parchi, sui mezzi di trasporto.

L'art. 17 prevede la pubblicizzazione dell'elenco delle aree di accoglienza di cui in precedenza.

L'art. 19 detta norme generali per il libero accesso degli animali di affezione.

Nell'art. 20, che tratta di trasporto e vendita degli animali d'affezione, è stato chiarito che gli obblighi previsti per i possessori di cani e gatti a scopo di commercio sono estesi anche alla vendita all'ingrosso; inoltre, è stato inserito nel nuovo testo l'obbligo per gli allevatori ed i possessori di cani e gatti a scopo commerciale del possesso di idoneo sistema per la lettura dei microchip al fine di non incorrere in errori all'atto della vendita. Ciò consegue all'obbligo di vendita o cessione di cani e di gatti, compresi i casi di cuccioli di età inferiore ai 2 mesi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 comma 18, lettera b), soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale online della anagrafe canina e felina della Regione Campania.

Gli animali in commercio sono venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante ha l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

Le norme inserite in questo articolo si rendono necessarie al fine della tracciabilità dell'animale e di conseguenza come misura di deterrenza alla mercificazione.

L'art. 21, si richiama alle Linee Guida presenti nell'Accordo Stato-Regioni del marzo 2015.

L'art. 22, relativo alla realizzazione di cimiteri per la sistemazione definitiva dei corpi di animali d'affezione deceduti, conforma la norma regionale alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed ai vigenti regolamenti di polizia mortuaria e di polizia veterinaria e rinvia alla Giunta regionale, secondo l'esempio di altre regioni, per l'adozione della regolamentazione di dettaglio che dovrà costituire utile supporto tecnico per le amministrazioni comunali.

E' previsto, inoltre, che i comuni singoli o associati e le comunità montane possano cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di un'area cimiteriale per animali d'affezione.

Nell'art. 23, la Regione patrocina e finanzia, in un'azione sinergica che vede coinvolti istituzioni, ordini professionali, enti ed associazioni, progetti di promozione dell'educazione al rispetto, alla protezione, all'accoglienza degli animali, nonché attività di formazione rivolte al personale dei servizi veterinari delle AASSLL ed al personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Con l'art. 24 sono state definite le funzioni ed i poteri delle guardie zoofile volontarie addette alla vigilanza della legge. A tali adempimenti, oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono addette le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 27, nel limite massimo del 20% degli iscritti ed a seguito della partecipazione a specifico corso di

De Luca



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

formazione previsto dall'art. 25 comma 3. Le altre figure individuate nel testo vigente sono state eliminate.

L'art. 25 istituisce l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Vengono specificate le modalità ed i requisiti richiesti per l'iscrizione e le cause della cancellazione automatica dall'albo.

L'art. 26 definisce modalità, priorità e criteri per l'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati all'attuazione della legge. Non sono previste modifiche al testo vigente se non relativamente alla priorità da assegnare ai progetti presentati, nell'ordine, da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.

All'art. 27 sono state aggiornate le sanzioni ed è stato definito che i relativi importi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività previste dalla legge.

Con l'art. 28 è stato riproposto l'indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi e/o inselvaticiti nella formulazione originaria.

Con l'art. 29, i compiti della Commissione per i diritti degli animali, i cui componenti espletano il loro mandato a titolo gratuito, restano immutati rispetto alla vigente legge, salvo l'aggiunta di altre figure, ritenute necessarie per le finalità della presente legge.

Con l'art. 30 si è introdotta la "clausola valutativa" che prevede una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. Il comma 3 di quest'articolo, in sinergia con il comma 5 del precedente, garantisce una relazione di reciproca comunicazione tra la commissione consiliare competente e la Commissione per i diritti degli animali.

All'art. 31 è prevista l'abrogazione della Legge Regionale del 24 novembre 2001, n. 16.

All'art. 32 si precisa che la copertura finanziaria della proposta di legge resta quella assicurata nel bilancio regionale per l'attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare.

M. Tando





Consiglio Regionale della Campania

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Ad iniziativa del consigliere Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 390

M. Tancrè





Consiglio Regionale della Campania

INDICE ARTICOLATO

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Definizioni.
- Art. 3 Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.
- Art. 4 Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.
- Art. 5 Banca dati regionale anagrafe animali d'affezione.
- Art. 6 Competenze delle aziende sanitarie locali.
- Art. 7 Vaccinazioni dei cani.
- Art. 8 Competenze dei comuni e delle comunità montane.
- Art. 9 Canili municipali, canili privati e gattili sanitari.
- Art. 10 Cani vaganti.
- Art. 11 Cani di quartiere.
- Art. 12 Adozione di cani e gatti ritrovati sul territorio regionale e ricoverati nei canili.
- Art. 13 Protezione dei gatti in libertà.
- Art. 14 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali.
- Art. 15 Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico.
- Art. 16 Accesso alle spiagge, giardini pubblici, parchi ed aree verdi.
- Art. 17 Pubblicizzazione dell'elenco delle aree di accoglienza.
- Art. 18 Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 19 Norme generali per il libero accesso degli animali d'affezione.
- Art. 20 Trasporto e vendita di animali d'affezione.
- Art. 21 I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali).
- Art. 22 Cimiteri.
- Art. 23 Educazione e formazione.
- Art. 24 Guardie zoofile.
- Art. 25 Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
- Art. 26 Contributi regionali.
- Art. 27 Sanzioni amministrative.
- Art. 28 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti.
- Art. 29 Commissione per i diritti degli animali.
- Art. 30 Clausola valutativa.
- Art. 31 Abrogazione e norme di rinvio.
- Art. 32 Copertura finanziaria.
- Art. 33 Entrata in vigore.

M. Tanzi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, promuove e disciplina ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello statuto regionale, dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria; e incentiva l'accoglienza e la buona tenuta degli animali di affezione presso le famiglie della Regione, siano esse proprietarie o affidatarie.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la Regione Campania promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di migliorare in modo efficace il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, la Città metropolitana, le province, i comuni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle istituzioni scolastiche e universitarie, dei veterinari liberi professionisti, delle guardie zoofile, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti ed associazioni di settore e di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste, laddove non si verifichino conflitti di interesse.

N. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali impegnati nell'ambito degli Interventi Assistiti con Animali, quelli impiegati nella pubblicità, con l'esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
- b) animale randagio: l'animale d'affezione vagante sul territorio che non è riconducibile ad un proprietario privato o detentore a qualsiasi titolo;
- c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;
- d) animale sinantropo o sinantropico: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive negli stessi territori in cui è insediato l'uomo, senza vincoli di dipendenza diretta da lui;
- e) proprietario di un animale d'affezione: chi detiene la proprietà giuridica di un animale da compagnia o d'affezione;
- f) detentore di un animale d'affezione: chiunque detenga a qualunque titolo un animale da compagnia o d'affezione anche per un periodo limitato di tempo;
- g) banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchips identificativi per cani, gatti e furetti;
- h) prestazioni sanitarie di primo livello: l'iscrizione all'anagrafe, la sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, erogate anche in regime di ricovero o di *day hospital*, rese dalle aziende sanitarie locali (AASSLL) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci dei comuni di pertinenza;
- i) prestazioni sanitarie di secondo livello: tutte le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di *day hospital* rese dalle AASSLL in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci dei comuni di pertinenza;
- j) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio;
- k) rifugio: struttura pubblica o privata, ivi compresi i gattili, i parchi canili e i microcanili, finalizzata alla custodia e all'adozione di cani e gatti;
- l) gatto libero: gatto non di proprietà che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;
- m) colonia felina: gruppo di gatti che condividono il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio o porzione di territorio, pubblico o privato, urbano e non, nel quale risulti vivere stabilmente, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o non accudita da cittadini;

M. Canale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di salute. In particolare sono tenuti a:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica quotidiana;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione con i suoi simili;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) assicurare la regolare pulizia dei suoi spazi di dimora;
 - f) assicurare la rimozione delle sue deiezioni dal suolo pubblico;
 - g) garantire la tutela di terzi da aggressioni.
2. I proprietari e i detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali, purché non in contrasto con la normativa vigente.
3. Il proprietario o detentore di cagna o gatta a qualsiasi scopo detenuta deve notificare il parto, entro e non oltre 15 giorni dall'evento, al Settore Veterinario della ASL competente per territorio, indicando il numero e il sesso dei cuccioli.
4. Il proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione di cui all'articolo 5 che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un canile pubblico o convenzionato del territorio di residenza ovvero, in caso di mancanza di posto, presso altra struttura con sede nella regione.
5. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell'animale. Trascorsi i trenta giorni senza pronuncia del sindaco, l'istanza si intende accolta.
6. Il cane può essere consegnato anche ad un'associazione protezionistica iscritta all'albo regionale disponibile all'accoglienza.
7. In ogni caso, la struttura ricevente provvederà alla modifica dell'iscrizione dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione, secondo quanto previsto per i randagi, dandone relativa documentazione al cedente.

In Canale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281. I cani di comprovata pericolosità devono essere trasferiti in idonea struttura e comunque sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell'animale.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, è vietato:
 - a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche, privazioni o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, sia in modo occasionale che abituale;
 - b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
 - c) abbandonare i cani, i gatti e qualunque altro animale a qualsiasi titolo detenuto;
 - d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze o, in ogni caso, in condizioni che ne impediscano la libera deambulazione o la posizione eretta o lo sviluppo psicofisico ;
 - e) selezionare o incrociare cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - f) addestrare cani per esaltarne l'aggressività;
 - g) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli animali;
 - h) sottoporre gli animali di affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali, l'asportazione delle unghie. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati o esposti in fiere, mostre, gare di lavoro. Gli interventi sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale ed essere esibito a richiesta delle autorità competenti.
 - i) utilizzare la catena o altro strumento simile per la contenzione degli animali;
 - j) lasciare gli animali isolati o confinati per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
 - k) utilizzare gli animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
 - l) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto richiesto dalle legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
 - m) praticare l'accattonaggio con animali;
 - n) cedere o vendere animali ai minorenni;
 - o) il commercio in forma ambulante di animali;
 - p) la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi; agli animali di età superiore, la partecipazione è consentita a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle AASSLL competenti per territorio.

M. Tanale



Consiglio Regionale della Campania

3. I comuni e i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale, organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009 "Percorsi formativi per i proprietari dei cani", avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina veterinaria delle università, delle associazioni veterinarie e di settore e delle associazioni di protezione animale. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio, i comuni – su indicazione dei servizi veterinari e previa valutazione congiunta con un medico veterinario e un educatore cinofilo – decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Per tutti gli altri detentori tali percorsi sono facoltativi. Le spese per i percorsi formativi sono sempre a carico del proprietario del cane.
4. È istituito presso la Regione apposito registro per i cani considerati a rischio elevato di aggressività, segnalati con specifica dichiarazione dei Servizi Veterinari delle AASSLL o dei Centri riconosciuti di educazione cinofila.
5. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Banca dati regionale anagrafe animali d'affezione.

1. È istituita la banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di seguito "banca dati". La banca dati è consultabile dagli organi di controllo delle AASSL, dalle Forze dell'Ordine, dai Comuni, dalle associazioni protezioniste iscritte all'albo regionale ed ai soggetti di cui all'art.6, n.2 della Legge 189/04.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
3. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.
4. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
5. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato, le vaccinazioni effettuate.
6. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
7. L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà. Le AASSL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali.
8. I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani di quartiere sono registrati dall'ASL a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.
9. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario, è effettuato da:
 - a) veterinari pubblici;
 - b) veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

10. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare.
11. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL:
 - a) la variazione della propria residenza o domicilio entro sette giorni dall'evento;
 - b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall'evento;
 - c) lo smarrimento o furto del cane entro tre giorni dall'evento;
 - d) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento. Il proprietario o detentore deve segnalare il decesso in forma scritta al servizio veterinario ufficiale, allegando il certificato medico veterinario, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali d'affezione. Tale obbligo può essere espletato anche tramite il veterinario libero professionista che ha accesso all'anagrafe".
12. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
13. I veterinari liberi professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.
14. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti alla banca dati, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente fornendo le generalità del detentore dell'animale non identificato e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge. I servizi veterinari inviano atto di diffida al soggetto non in regola con le norme sull'anagrafe, affinché vi provveda nei cinque giorni dal ricevimento dell'atto di diffida. .
15. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
16. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
17. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.
18. È vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
 - a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui al presente articolo;
 - b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

19. I Comuni, le Comunità Montane, le Città Metropolitane e le associazioni animaliste di cui all'art. 25 possono chiedere alla Regione Campania password di accesso alla BDR per la gestione diretta dell'anagrafe degli animali ospiti dei rifugi municipali o dei rifugi convenzionati con i Comuni. I servizi veterinari delle Asl comunicano trimestralmente ai Comuni i dati relativi all'anagrafe.
20. Agli adempimenti previsti per l'istituzione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

M. Canale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Competenze delle aziende sanitarie locali.

1. I servizi veterinari delle AASSLL:

- a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
- b) promuovono e attuano con mezzi chirurgici interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate e garantiscono la sterilizzazione di tutti gli animali ospitati presso i rifugi municipali, i canili privati convenzionati con i comuni, i canili privati gestiti da associazioni protezionistiche, entro i 30 giorni dalla loro cattura;
- c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 9. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dalla ASL e dal comune, le attività di cattura vengono attivate su segnalazione della Forza Pubblica che dovrà garantire l'assistenza al medico veterinario incaricato di partecipare all'intervento.
- d) assicurano la sterilizzazione, eventualmente anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti, e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai canili rifugio o della loro re-immissione sul territorio di provenienza nonché dei gatti liberi non di proprietà prima della re-immissione sul luogo di ritrovamento e dei gatti delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
- e) espletano la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati. Per direzione sanitaria si intendono tutte le attività di erogazione dei LEA (identificazione, prevenzione, profilassi, sterilizzazione, primo soccorso) e tutte le attività sanitarie in favore degli animali ospiti dei rifugi; i direttori sanitari dei canili pubblici sono tenuti ad erogare in favore dei randagi anche le prestazioni cliniche e chirurgiche di secondo livello laddove possiedano le necessarie competenze specialistiche e l'adeguata strumentazione; i comuni, sotto la direzione sanitaria delle ASL, possono gestire gli ambulatori di loro proprietà anche attraverso personale medico privato in regime di convenzione; i Servizi Veterinari sono tenuti a garantire l'erogazione dei LEA anche per gli animali di proprietà dei comuni ospitati presso i canili privati convenzionati con i comuni ed i canili privati gestiti da associazioni protezionistiche. La direzione sanitaria comprende la messa a disposizione di personale medico veterinario e di tutti i farmaci e parafarmaci necessari all'erogazione dei LEA, mentre le attrezzature sanitarie e chirurgiche dovranno essere fornite dai comuni che metteranno a disposizione della direzione sanitaria anche personale addetto alla somministrazione delle terapie prescritte a cura della direzione sanitaria
- f) effettuano il controllo sanitario dei canili privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge; mediante predisposizione di piani di controllo annuali;
- g) verificano la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 9;
- h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;
- i) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso h24 tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;

M. Farnelli



Consiglio Regionale della Campania

- j) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata del cittadino, il quale risponde ai sensi dell'Art. 658 c.p. in assenza di reale necessità di intervento veterinario. Il pronto soccorso comprenderà interventi immediati, anche chirurgici secondo i protocolli sanitari, nonché le cure e l'eventuale degenza fino alle condizioni di fuori pericolo, prima dell'inoltro alla struttura di ricovero di competenza;
 - k) implementano nell'Anagrafe degli animali d'affezione i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati e le vaccinazioni obbligatorie di cui al successivo art. 7;
 - l) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione del decesso nella banca dati regionale;
 - m) collaborano con la Regione, le province, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, i comuni, le comunità montane, gli ordini veterinari provinciali, le università, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono.
2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello, ove necessario anche attraverso il ricorso al Centro di Riferimento regionale di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).
3. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo, laddove il personale Medico Veterinario dipendente risulti insufficiente per la corretta attuazione di quanto disposto, anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.
4. Entro centottanta giorni dall'approvazione dei criteri e modalità di cui al comma precedente, le AASSLL attraverso i propri servizi veterinari, qualora non abbiano già provveduto, organizzano un piano per rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi. Detto piano dovrà specificare le procedure organizzative e tecniche, prevedendo la dotazione organica del personale da impegnare a tale scopo. Le AASSLL comunicheranno con cadenza semestrale i risultati dell'attuazione dei propri piani all'Assessorato alla Sanità, al quale è demandato il coordinamento e il controllo.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Vaccinazioni dei cani

1. Le vaccinazioni obbligatorie dei cani sono effettuate a cura dei proprietari e dei detentori presso medici veterinari convenzionati o presso il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e annotate nella banca dati, secondo quanto previsto all'art. 5, commi 3, 4 e 5, della presente legge.
2. Le vaccinazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere comunicate dal proprietario del cane alla ASL competente per territorio oppure ai veterinari liberi professionisti che hanno accesso alla banca dati, entro sei mesi dalla vigenza della presente legge per l'annotazione di cui al precedente comma.
3. I servizi veterinari delle AASSLL effettuano una ricognizione periodica della banca dati finalizzata alla verifica dell'avvenuta e corretta sequenza delle vaccinazioni dei cani registrati.
4. Sono introdotte misure per favorire le agevolazioni sanitarie di proprietari di animali qualificati come soggetti a basso reddito ricadenti nella no tax area.
5. Il comma precedente non si applica per gli allevatori o proprietari di cani destinati al commercio all'ingrosso e al dettaglio.

M. Gaudenzi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Competenze dei comuni e delle comunità montane.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:
 - a. a costruire i canili e gattili sanitari municipali o risanare le strutture esistenti.
 - b. a convenzionarsi con canili e gattili sanitari privati, nei termini previsti al successivo comma 2, se il comune è sprovvisto di canile municipale.
 - c. ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL;
 - d. a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera j);
 - e. ad aggiornare i servizi veterinari delle AASSLL sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
 - f. a promuovere campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati;
 - g. a esercitare le funzioni di cui all'art. 3 del DPR 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali;
 - h. a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina;
 - i. a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
 - j. a provvedere entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero per animali, notificando alle strutture fuori norma, una diffida ad adempiere con carattere di imperatività ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Le irregolarità strutturali sono sempre seguite da provvedimenti di chiusura totale o parziale dei box o dei recinti da risanare;
 - k. i comuni emettono provvedimenti motivati con carattere di esecutorietà ed imperatività che vietano la detenzione di animali a chiunque:
 - k1) sia ritenuto non idoneo o incapace di gestire il proprio animale;
 - k2) rinunci al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato dal canile/gattile comunale;
 - k3) abbia riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e ss., per i reati previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 727 e 638 del Codice penale;
 - k4) abbia commesso gravi o reiterate violazioni amministrative della presente legge o di disposizioni poste a tutela del benessere degli animali.
 - l. ad emanare Regolamenti cittadini per la tutela degli animali d'affezione e Ordinanze sindacali per la tutela e disciplina delle colonie feline e la re immissione sul territorio dei cani di quartiere.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

2. Nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione degli animali d'affezione:

a) I comuni e le comunità montane devono:

- adottare l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della vigente normativa, rapporto qualità prezzo, nella misura di 70 qualità e 30 prezzo;
- garantire livelli minimi ottimali di tutela e benessere degli animali;
- tenere conto della qualità dei servizi proposti e delle eventuali certificazioni qualitative, anche di carattere ambientale a supporto, conformi alle norme Europee della serie UNI EN ISO e rilasciate da organismi accreditati ai sensi della normativa Europea;
- premiare azioni finalizzate alla permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture, tenendo conto del numero di adozioni effettuate dagli offerenti negli ultimi tre anni;

b) i comuni e le comunità montane sono tenuti, in particolare, ad affidare il servizio alle strutture che:

- si avvalgano e comprovino la collaborazione con associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale;
- nella gestione detengano e comprovino un rapporto personale/cane, rispettivamente pari ad 1 a 150 con competenze adeguate e certificate;
- garantiscano aree riscaldate per almeno il 20%;
- dimostrino un'incidenza di mortalità annua degli animali ospitati, salvo cause non imputabili alla struttura, inferiore al 13% delle presenze;
- dimostrino e comprovino, con piani, programmi ed iniziative, di incentivare le adozioni;
- comprendano tra il personale inquadrato educatori – istruttori – addestratori cinofili riconosciuti, che non utilizzano metodi coercitivi nell'ambito della socializzazione inter ed intra specifica, della formazione e dell'eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali;
- garantiscano l'accesso ai dati relativi agli animali ospitati, 24/24, agli Enti ed ai soggetti preposti ai controlli;
- garantiscano, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, per 5 ore giornaliere, oltre un'apertura di almeno 4 ore di un festivo o prefestivo;
- adottino, nella conduzione dell'attività, misure e protocolli che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente;

c) le strutture pubbliche e quelle convenzionate dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche e strutturali di cui all'articolo 9.

3. Per garantire un equo e adeguato trattamento agli animali affidati ai canili convenzionati, è prevista la corresponsione di un compenso giornaliero minimo per ogni singolo animale. Al fine di stabilire le tariffe minime e massime per i costi di mantenimento degli animali ospiti di rifugi pubblici o convenzionati, la Regione emana, entro 180 gg. dall'approvazione della presente legge, apposito tariffario regionale, da rispettare nella redazione dei bandi di gara per l'affidamento e la custodia degli animali d'affezione. I cani affidati dai comuni alle strutture gestite sia da associazioni protezionistiche che da altri soggetti, che abbiano raggiunto una condizione di vita ottimale, un'armoniosa convivenza con l'elemento umano interno alla struttura e con altri soggetti costituenti il gruppo di appartenenza, non devono essere spostati e affidati a nuove strutture per soli motivi contrattuali. È fatto divieto di trasferire animali in strutture ubicate fuori regione, salvo condizioni di carattere straordinario.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

4. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

M. Fanciulli



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Canili municipali, Canili privati e Gattili sanitari.

1. La Regione, d'intesa con le province e i comuni, promuove la realizzazione di canili municipali e di gattili sanitari e la riqualificazione di quelli esistenti.
2. Il dimensionamento e il numero di canili municipali è rapportato alla popolazione di cani randagi presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.
3. La realizzazione e la riqualificazione dei canili municipali e privati, tiene conto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:
 - a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
 - b) un apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto;
 - c) un reparto contumacia isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10 per cento del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo, l'altra, all'isolamento di quelli ammalati; ulteriori box sono adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli e dei cani e dei gatti in degenza;
 - d) i box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area totale di:
 - I. 2 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,50;
 - II. 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,50;
 - III. 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,50;
 - IV. 6 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi), con ciascun lato non inferiore a m. 1,50;
 - e) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera d) proporzionalmente al numero e al tipo dei animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta non superiore al 30% del totale; tale ulteriore area deve garantire un sistema programmato di disinfestazione;
 - f) ogni rifugio deve essere dotato di box destinati ai cani mordaci o aggressivi, che garantiscano la sicurezza degli altri cani e degli operatori. Sia per le strutture box che per le aree libere recintate, i cani devono essere suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole ed abitudini, al fine di evitare qualsiasi aggressione gli uni con gli altri. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente, assicurando loro le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo un'adeguata possibilità di esercizio fisico. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie, devono essere somministrati singolarmente e giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
4. I locali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 hanno pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile nonché pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli e angoli arrotondati.

Intanali



Consiglio Regionale della Campania

5. I box di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, hanno un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni e sono realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, quelle di ventilazione e areazione.
6. La progettazione, oltre le specifiche tecniche dei commi precedenti, tiene conto delle necessità fisiologiche ed etologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti e prevede aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani tenuti nei box singoli e multipli, con l'obiettivo di favorire l'armonica convivenza tra gli animali, ai quali dovrà essere consentito lo sgambamento più volte al giorno; le aree devono preferibilmente essere munite di alberi a larga chioma per consentire riparo sia dai venti che dalle calure estive.
7. I canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale.
8. Eventuali norme comunitarie recepite dallo Stato Italiano in contrasto con la presente legge si intendono automaticamente applicate.
9. I canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati dalle Autorità competenti, se non conformi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno adeguarsi alle caratteristiche tecniche di cui ai commi precedenti del presente articolo.
10. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per i cani. Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche fondi resi disponibili dai comuni.
11. I canili pubblici e privati, possiedono le caratteristiche tecniche di cui ai commi 3, 4, 5, e 6. Queste sono applicabili, anche nel caso di canili sedi di attività di commercio di animali da compagnia conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia) recepito dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione 12 maggio 2006, n. 593. Le strutture che esercitano attività nell'ambito degli I.A.A., dovranno rispettare, oltre a quanto previsto al comma 3 lettera d), quanto stabilito dalle Linee Guida in materia di I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali) presenti nell'Accordo Stato Regioni del Marzo 2015.
12. Qualora le strutture di cui al comma 11 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle AASSLL, in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso canili municipali o presso i ricoveri delle associazioni di cui al comma 10 che danno disponibilità di accoglienza, privilegiando la struttura più vicina.

M. Varvaro



Consiglio Regionale della Campania

13. Il titolare del canile privato, ancorché gestito da associazione protezionistica iscritta all'albo regionale, affida la direzione e la gestione sanitaria a un veterinario libero professionista, con contratto depositato presso il Servizio Veterinario dell'ASL di appartenenza. La struttura è tenuta a detenere il registro presenze della Direzione Sanitaria e di eventuale sostituto.
14. Le strutture pubbliche o private adibite al ricovero temporaneo o permanente di cani sono fornite di apposito registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente, o dall'Ufficio comunale competente. Detto registro deve contenere la descrizione dettagliata dell'animale (mantello, sesso, taglia, età), le informazioni sul microchip, il luogo e la data di cattura, la destinazione (in caso di canile sanitario) e la data di scarico con motivazione dello scarico (adozione, decesso, trasferimento, restituzione).
15. I cani ricoverati nei canili municipali, nei canili privati, convenzionati, gestiti da associazioni protezionistiche sono identificati con microchip e iscritti nella banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Per ogni cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero, redatta a cura del Direttore Sanitario.
16. Ogni struttura pubblica o privata può avere una ricettività massima di 350 animali senza possibilità di adiacenza con altra struttura. Dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture già esistenti che ospitano animali in numero superiore a quanto previsto dalla presente legge, non potranno accogliere altri ospiti fino al rientro nella ricettività fissata. L'idoneità sanitaria sarà rilasciata nel rispetto delle normative vigenti e dagli organi da esse definiti.
17. Le strutture di cui al comma 16 sono fornite di personale per il governo degli animali nella misura del rapporto personale/cane, rispettivamente pari ad 1 a 150, con competenze ed esperienza adeguate, riconosciute e certificate, sufficiente a garantire la gestione ed il mantenimento degli ospiti nel pieno rispetto del loro benessere. Devono, inoltre, garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, per almeno 5 ore al giorno, compresa un'apertura di almeno 4 ore di un festivo o prefestivo.
18. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, i privati e le associazioni protezionistiche presentano alle AASSLL territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento dei canili alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento avviene entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali, le strutture private e quelle gestite dalle associazioni protezionistiche e di volontariato zoofilo non conformi alle indicazioni previste dal presente articolo devono essere chiuse ed i cani ivi ospitati trasferiti presso i canili pubblici o presso altre strutture di cui alla presente legge.
19. Il canile sanitario ed il canile rifugio possono coesistere all'interno dello stesso impianto a condizione che i singoli corpi di fabbrica siano strutturalmente separati.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

20. I gattili sanitari devono essere destinati alla custodia temporanea ed alla degenza post operatoria: dei gatti rinvenuti sul territorio cittadino feriti, investiti o avvelenati o bisognevoli di cure mediche e chirurgiche immediate, per tutto il tempo necessario alle cure, dei gattini di età inferiore a 20 settimane trovati in stato di bisogno sul territorio cittadino. I gatti liberi sterilizzati andranno reimmessi sul luogo di cattura dopo la degenza post operatoria. I gatti bisognevoli di cure ed i gattini catturati sul territorio cittadino che non possano essere reimmessi sul territorio per inidoneità all'autosufficienza o perché non appartenenti ad una colonia dovranno essere trasferiti nelle oasi feline o nei gattili rifugio realizzati dai comuni o da associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale;
21. I gattili sanitari dovranno essere provvisti di almeno 7 gabbie di degenza completamente lavabili e disinfettabili di dimensioni di minime 1 mt * 1 mt. I gatti custoditi nelle gabbie di degenza per il tempo necessario alle cure mediche dovranno disporre di ciotole per il cibo e per l'acqua, di cuccia di materiale morbido e caldo e di cassetta igienica con sepiolite. Il ricambio dell'acqua, del cibo e della sepiolite dovrà essere quotidiano. Le condizioni di costrizione nelle gabbie di degenza dovranno essere ridotte al tempo necessario alle cure mediche. Nel caso di trasferimento dei gatti in gattili rifugio o in oasi feline, questi ultimi dovranno essere dotati di spazio esterno completamente recintato e di ampi spazi interni con superfici completamente lavabili e dotati di suppellettili d'arredo destinate al gioco, alla socializzazione ed al riposo, altre alle normali suppellettili d'arredo necessarie ai primari bisogni fisiologici (ciotole per acqua e cibo e cassette igieniche) in numero adeguato al numero dei gatti ospitati e idoneo ad evitare forme di competitività e stress da sovraffollamento.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
Cani vaganti

1. I cani vaganti si distinguono in cani padronali, smarriti o abbandonati e in cani randagi. Il cane padronale è sempre identificabile attraverso un microchip applicato prima della cattura. Il cane randagio all'atto della cattura risulta sprovvisto di microchip. Tuttavia è possibile che un eventuale proprietario possa effettuare il riconoscimento di un cane vagante sprovvisto di microchip (cd. Randagio).
2. Il termine entro il quale il cane vagante, sia padronale (provvisto di chip) sia randagio (la cui applicazione del chip avviene al momento della cattura) può essere reclamato dal proprietario, accertato tale mediante ricerca in anagrafe o dichiaratosi tale, presso la struttura di custodia, è di 30gg dall'avvenuta cattura.
3. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati.
4. Il cane vagante regolarmente identificato (cd. Cane padronale) ai sensi dell'articolo 5 deve essere restituito al proprietario che ne faccia richiesta alla struttura di custodia, entro 30 giorni dalla cattura, previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile. Il proprietario che non abbia effettuato denuncia di smarrimento nei termini di giorni 3 dall'evento (art.11, comma c), deve essere sottoposto alle sanzioni di cui alla presente legge.
5. Il cane randagio, catturato a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, è ricoverato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati. Il servizio veterinario dell'ASL competente sul luogo di cattura provvede all'applicazione del microchip, alla sterilizzazione ed alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.
6. Il cane randagio identificato ai sensi del comma 5 può essere riconosciuto e reclamato da un eventuale proprietario che ne faccia richiesta alla struttura di custodia entro 30 giorni dalla cattura, previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile. Il proprietario che reclaims un cane non anagrafato a suo nome prima della cattura deve essere sottoposto a sanzione amministrativa, per violazione dell'art.5.
7. Scaduto il termine dei 30 giorni dalla cattura, il cane vagante, sia che trattasi di cane padronale che di cane randagio, non può più essere reclamato dal proprietario, che ne perde il diritto di proprietà. Il cane padronale non reclamato nei termini previsti deve essere rianagrafato a nome del comune di cattura.
8. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto, nei trenta giorni dalla cattura, in affidamento temporaneo a privati oppure ad enti o associazioni protezionistiche che offrano garanzie di buon trattamento. Trascorsi 30 giorni dalla cattura senza che il cane in oggetto sia stato reclamato dal legittimo o presunto proprietario, esso può essere destinato all'adozione definitiva.
9. Gli animali dei rifugi municipali, dei canili privati convenzionati con i comuni, dei canili privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti che ne assicurino la destinazione ad una famiglia, devono essere anagrafati e sterilizzati a cura dei Servizi Veterinari territorialmente competenti, prima della cessione. Se la cessione avviene prima del sesto mese di vita, le AA.SS.LL. devono garantire la sterilizzazione degli animali affidati, nel momento in cui saranno adulti.

M. Tanassi



Consiglio Regionale della Campania

10. È istituita sul portale on line della banca dati, la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui risulti necessario il trasferimento, per lo scadere del termine per la richiesta di restituzione.

M. Farnelli



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11
Cani di quartiere.

1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 320/1954 e dall'art. 672 del Codice penale, il riconoscimento dello status "cane di quartiere" è certificato dal Servizio Veterinario dell'ASL, su richiesta di privati cittadini o delle associazioni di volontariato di cui all'art.17, al Sindaco competente. I Sindaci emanano apposite ordinanze per disciplinare le modalità di riconoscimento del cane di quartiere. La proposta dell'associazione animalista o del privato cittadino, al Sindaco competente, per il riconoscimento della condizione di "cane di quartiere" per il singolo cane, va presentata su apposita modulistica predisposta dai Servizi Veterinari e dai comuni, sulla base di un Protocollo d'Intesa ASL/Comune. Il Sindaco che riceve la proposta la trasmette al Servizio Veterinario competente che dovrà certificare la condizione di re-immettibilità del cane.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati con i Comuni o con le AA.SS.LL. Le AA.SS.LL. provvedono alla re-immissione sullo stesso territorio di cattura, a seguito della procedura di cui al comma 2, previa identificazione e sterilizzazione dell'animale da re-immettere. Il Comune deve garantire la degenza post operatoria, a seguito di sterilizzazione, dei cani dichiarati re-immettibili sul territorio cittadino.
4. I cani di quartiere sono iscritti nella banca dati a nome del comune di appartenenza.
5. È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori cani dichiarati di quartiere dal Comune di appartenenza.

M. Tancore



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Adozione di cani ritrovati sul territorio regionale e ricoverati nei canili.

1. La Regione, i Comuni, le associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania, i gestori di canili privati convenzionati con i Comuni, devono provvedere a promuovere percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei Rifugi. I Comuni, nella gestione delle attività di adozione, dovranno avvalersi della collaborazione delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale, anche quando il servizio di mantenimento e custodia sia affidato a privati. Il percorso di adozione deve prevedere garanzie di benessere, buon trattamento e corretta custodia dell'animale affidato.
2. È istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento. Le strutture di cui all'art. 9 sono tenute a pubblicare nel sito dell'Anagrafe canina, nella sezione "Adotta un cane", i dati relativi alle caratteristiche e almeno una foto dei cani che possono essere adottati, entro 5 giorni dalla decorrenza del termine di adottabilità ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i cani già presenti nelle strutture.
3. Il personale specializzato della struttura di ricovero aiuta e consiglia i richiedenti nella scelta del cane più adatto alle loro capacità ed esigenze, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali di familiarizzazione con il cane stesso, che dovranno obbligatoriamente essere previsti prima che si possa produrre l'istanza di adozione, che potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso.
4. L'animale adottato, attraverso la registrazione all'anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente, che assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione in materia di tutela degli animali di affezione.
5. L'affido avverrà:
 - a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. In questo caso, gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
 - b) in forma definitiva (adozione), quando siano trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
6. L'adottante ha l'obbligo di custodire, nutrire e curare l'animale adottato presso la propria residenza o altro domicilio. In particolare, l'animale non potrà essere utilizzato per addestramento a mansioni speciali, in pubblici spettacoli o in altre attività di intrattenimento esercitate a qualsiasi titolo, per esperimenti medici o chirurgici ed in competizioni sportive di qualsiasi genere, fatta eccezione per le mostre canine.

M. Tanzi



Consiglio Regionale della Campania

7. In caso di maltrattamento o abbandono dell'animale affidato, si provvederà ai sensi della legge nonché alla revoca dell'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura di provenienza.
8. Il proprietario che nel corso del rapporto di adozione volesse rinunciare all'animale adottato dovrà restituire, motivando la decisione, l'animale alla struttura di ricovero, accompagnandolo con idonea certificazione dello stato di salute, prodotta dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ovvero da un Veterinario convenzionato. La notizia dell'avvenuta restituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente proprietario dell'animale adottato ed all'associazione animalista che ha curato l'adozione o comunque operativa all'interno del canile, perché possa attivarsi per individuare un nuovo adottante.
9. In nessun caso i cani ed i gatti vaganti o custoditi nelle strutture possono essere ceduti a Paesi la cui normativa sui maltrattamenti degli animali d'affezione contrasta con la legislazione italiana in senso peggiorativo. Il divieto è esteso anche ai Paesi che non dispongono di un'anagrafe di animali d'affezione obbligatoria.
10. Le adozioni dei cani dalle strutture pubbliche e private possono avere solo la finalità di trasferimento in una famiglia. È vietata in qualsiasi forma il trasferimento finalizzato a stallo sia in altre strutture di transito che presso privati. In caso di richiesta di adozione pervenuta da cittadini di altre Regioni questa può avvenire purché i richiedenti siano stati valutati come idonei all'adozione a seguito di un accurato incontro conoscitivo effettuato da referenti di Associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale o regionale, ed operanti nel territorio di destinazione, purché il contesto di arrivo sia adatto alle caratteristiche dell'animale.
11. Il comune ove ha sede la struttura, in concorso con le associazioni di cui all'art. 25, produrrà, ove mancante, una specifica regolamentazione del procedimento di affido, definendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti adottanti e i controlli per accertare il buon trattamento del cane.

A. Varvaro



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

Protezione dei gatti in libertà.

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.
3. Deve intendersi per Colonia Felina un gruppo di gatti potenzialmente riproduttivo e, dunque, in numero superiore ad una sola unità, stabilizzato in un determinato contesto ambientale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spazi condominiali, pubbliche vie, pubbliche piazze, zone rurali).
4. Le colonie feline sono censite e monitorate dai competenti uffici comunali in collaborazione con i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale. I Sindaci emanano apposite ordinanze per la disciplina e la tutela delle colonie feline.
5. Le AA.SS.LL. devono attuare piani di contenimento delle nascite nell'ambito delle colonie mediante programmi di sterilizzazioni concordati con i Comuni di appartenenza delle colonie.
6. I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati. I gatti liberi o appartenenti a colonie, una volta sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti alla banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.
7. I Comuni, singoli o associati, le comunità montane e le Città metropolitane, devono garantire la degenza post operatoria dei gatti liberi sterilizzati che dovranno essere custoditi nei gattili sanitari per il tempo necessario alla terapia postoperatoria.
8. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 25, cui può essere affidato, in occasione dei piani di sterilizzazione, il compito di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e di rimmetterli nella colonia di provenienza. I privati cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza avvalendosi dell'opera di medici veterinari nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.
9. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio che, in caso di accettazione, rilascia apposita attestazione. È fatto obbligo a coloro che accudiscono le colonie, di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle stesse e di segnalare tempestivamente al Comune ed al Servizio Veterinario pubblico qualunque variazione numerica dei gatti che le compongono.

M. Famula



Consiglio Regionale della Campania

10. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco previo parere del servizio veterinario pubblico e sentita, nel caso di cui al precedente comma 8, i soggetti incaricati della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto a motivi di pubblica utilità, le attività a svolgersi sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco allo spostamento della colonia, solo previa individuazione di altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti.

11. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

M. L. L. L.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali.

1. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21 e delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

Antonia



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico.

1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21.
2. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete e documentate esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza dovrà contenere le motivazioni ed essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali dovrà comunque predisporre appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio.
3. In deroga al Regolamento di Polizia cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio e museruola pronta all'uso. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore i quali devono vigilare affinché gli animali non effettuino deiezioni di qualunque tipo su tombe e loculi, e provvedere all'immediata rimozione di deiezioni solide.

M. Canale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

Accesso alle spiagge, giardini pubblici, parchi ed aree verdi.

1. La Regione Campania garantisce l'accesso alle spiagge di cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21.
2. I comuni possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge. I concessionari o i gestori, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge di cui si chiede l'approvazione. In caso di accoglimento dell'istanza, il titolare della concessione appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.
3. Nelle aree di cui al presente articolo:
 - è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, purché delimitate e segnalate con appositi cartelli;
 - è vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale;
 - al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali;
 - possono essere realizzati, a cura del concessionario, specifiche aree dedicate al soggiorno di clienti accompagnati da cani o gatti e/o spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali di affezione;
 - nel rispetto della sicurezza e dell'incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento, sempre nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, che adotterà le necessarie misure precauzionali;
 - ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
5. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi a carico dei concessionari o gestori appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
6. La Regione Campania promuove ed incentiva la concessione in comodato da parte dei comuni alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, laddove possibile, di un adeguato spazio sulle spiagge del lungomare non date in concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, destinato alla realizzazione di un ricovero diurno per cani e gatti nel quale prendersi cura degli animali in assenza temporanea dei proprietari o detentori debitamente identificati (*pet-sitting*). Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando eventualmente fondi resi disponibili dai comuni.

M. Turchese



Consiglio Regionale della Campania

7. La Regione Campania promuove ed incentiva la realizzazione da parte dei comuni, laddove possibile, di aree all'interno dei parchi comunali, recintate ed opportunamente attrezzate, riservate ai cani, sotto la vigilanza del proprietario o del detentore.
8. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
9. All'ingresso delle aree di verde pubblico riservate ai cani devono essere affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso e la permanenza degli animali, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare di quelle contenute nell'ordinanza del Ministero della salute del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, e delle disposizioni di cui al successivo art. 21.

M. Sanalà



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

Pubblicizzazione dell'elenco delle aree di accoglienza.

1. Per pubblicizzare le aree dedicate nei parchi pubblici, negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo un'apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare con le notizie in merito fornite dai comuni e dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dell'Assessorato alla sanità, dell'Anagrafe canina e felina, dei singoli comuni e stabilimenti balneari.

M. Sanale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 18

Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico.

1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21.
2. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino;

De Santis



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19

Norme generali per il libero accesso degli animali d'affezione.

1. L'accesso e la permanenza degli animali di affezione negli esercizi, luoghi e uffici di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie ed anagrafiche. Su richiesta dell'autorità competente o dei responsabili dei detti esercizi, luoghi e uffici, il proprietario o il detentore deve esibire idonea certificazione, pena l'irrogazione delle inerenti sanzioni amministrative
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 della presente legge, nel rispetto della civile convivenza, hanno l'obbligo di:
 - usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, ad eccezione per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
 - aver cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere di risarcire gli eventuali danni provocati;
 - rimuovere immediatamente, con idonei strumenti di cui devono disporre, le deiezioni dell'animale;
 - aspergere e dilavare, sulle spiagge, con acqua anche marina, le deiezioni liquide;
3. Negli esercizi, luoghi e uffici di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 della presente legge:
 - a) è consentito sempre l'accesso dei cani guida per le esigenze vitali dei non vedenti e dei cani riconosciuti *co-terapeuti*;
 - b) il non vedente ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola;
 - c) il non vedente accompagnato da cane guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci, sono esentati dalla rimozione delle deiezioni.

M. Fomale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 20

Trasporto e vendita di animali d'affezione.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avvengono in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
3. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche:
 - a) la privazione di cibo o di acqua;
 - b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;
 - c) la ventilazione inadeguata;
 - d) l'esposizione alle intemperie;
 - e) la costrizione in ambienti non igienici.
5. È fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita, se si determinano uno o più condizioni di cui al comma 4. E', in ogni caso, vietata l'esposizione degli animali in vetrina.
6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:
 - a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
 - b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Tale registro deve essere tenuto presso l'esercizio o l'allevamento e disponibile al controllo degli organi preposti. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio;
 - c) vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute, valida a norma di legge, rilasciata da un medico veterinario.
 - d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
 - e) effettuare in conformità all'articolo 5, comma 11, lettera b), la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro cinque giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio.
7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 6 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite e con facoltà di tenere l'animale.
8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla pre-registrazione nella banca dati dei cani e gatti in arrivo.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 21

I.A.A.

(Interventi Assistiti con Animali)

- I. Tutto quanto inerente le attività, le strutture e la formazione, nell'ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali, va svolto nel rispetto e secondo quanto stabilito nelle Linee Guida sugli I.A.A. presenti nell'Accordo Stato Regioni di marzo 2015.

M. Tanassi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 22
Cimiteri.

1. La realizzazione di cimiteri per la sistemazione definitiva dei corpi di animali d'affezione deceduti è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 "Norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano".
2. Le aree da destinare ai siti cimiteriali di cui al comma 1 sono individuate nel rispetto dei vigenti regolamenti di polizia mortuaria (DPR 285 del 10 settembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni) e di polizia veterinaria (DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 7, ai siti esistenti per il seppellimento di animali continua ad applicarsi la normativa adottata dai singoli comuni. Con l'entrata in vigore del regolamento, si provvederà all'adeguamento degli stessi alla nuova normativa.
4. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali, lo smaltimento delle carcasse provenienti dalle strutture pubbliche o private nonché quelli di cui all'art. 6, comma 1, lett. l), deve avvenire esclusivamente mediante incenerimento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
5. I comuni singoli o associati e le comunità montane possono cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di un'area cimiteriale per animali d'affezione.
6. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri e per le procedure di cremazione degli animali da compagnia.

M. L. L. L.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 23

Educazione e formazione.

1. La Regione, le province e i comuni promuovono, in collaborazione con le AASSLL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, gli enti e le associazioni per la protezione animale interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto ed alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere al rispetto e al riconoscimento dei diritti degli animali, ad una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, all'accoglienza e alla buona tenuta degli animali di affezione presso le famiglie.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale, attua, in collaborazione con le AASSLL, le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile e corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

M. Tanassi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 24
Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge, i comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato). La vigilanza zoofila è affidata altresì alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, nonché a quelle di cui all'art.6, n.2 della Legge 189/04.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 27, per un limite massimo del 20 per cento degli iscritti all'associazione richiedente. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
4. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 25

Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione da almeno tre anni.
3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta.
4. Ciascuna associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, presenta alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte. In assenza di attività, l'associazione è cancellata dall'albo.
5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 26
Contributi regionali.

1. La Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.
2. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 8, comma 1, contributi finalizzati ad attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché al risanamento e alla costruzione dei rifugi municipali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.
3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:
 - a) la quota parte del fondo previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero della Sanità e ripartito annualmente con Decreto Ministeriale;
 - b) fondi regionali.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui al presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito comunale;
 - b) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - c) consistenza delle strutture esistenti.
 - d) Numero di adozioni effettuate nell'anno precedente.
5. La Città metropolitana e le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elaborano le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e AASSLL competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 27

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e in concorso con eventuali reati, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 (Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione), comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
 - b) per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 (Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità), comma 2, per le lettere da a) a k) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00; e per le lettere da m) a p), da euro 150,00 a euro 600,00;
 - c) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione (articolo 4, comma 2, lettera l)) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
 - d) per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 (Banca dati regionale anagrafe canina e felina), commi 2, 3 e 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
 - e) per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 11 e 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
 - f) per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 (Canili municipali e canili privati), comma 11, e all'articolo 20 (Trasporto e vendita di animali d'affezione), commi 4, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
 - g) per la violazione dell'articolo 12, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 ad €3.000,00.
 - h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
 - i) per le violazioni di cui all'art.4 e dell'art.20 comma 5, è sempre disposta la confisca dell'animale. È fatta salva la facoltà di disporre la confisca per ogni altra violazione della presente legge.
2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono raddoppiate.
3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni amministrative di cui alla presente legge.
4. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle AASSLL e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

M. Tancredi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 28

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti.

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AASSLL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

M. Tanassi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 29

Commissione per i diritti degli animali.

1. È istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;
 - b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità, con funzioni di segretario;
 - c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale;
 - d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AASSLL della Regione Campania;
 - e) da due medici veterinari liberi professionisti designati collegialmente dagli Ordini provinciali dei medici veterinari, tra i quali un etologo;
 - f) da cinque rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste o animaliste, eletti tra le stesse associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 25;
 - g) da un rappresentante di associazioni di settore e/o Categoria.
3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. Il mandato dei componenti è espletato a titolo gratuito.
4. La Commissione è convocata dal Presidente con cadenza trimestrale in via ordinaria; su richiesta motivata di almeno tre componenti, in via straordinaria. Le consultazioni della commissione sono obbligatorie mentre i pareri non sono vincolanti.
5. Non appena redatti e sottoscritti, i verbali della Commissione sono trasmessi in copia alla Commissione consiliare competente.

M. Fano



Consiglio Regionale della Campania

Art. 30

Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione annuale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
 - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
 - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
 - d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
 - e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale.
3. Copia della relazione di cui al comma 2 del presente articolo è inviata per conoscenza alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'art. 32, la quale può trasmettere al riguardo, alla Commissione consiliare competente, un parere non vincolante.

M. Faller



Consiglio Regionale della Campania

Art. 31

Abrogazione e norme di rinvio.

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata. Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge si applicano le norme nazionali e comunitarie ed i Trattati internazionali vigenti in materia.

M. L. L. L.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 32
Copertura finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie iscritte nella missione 13 (Tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria- Capitolo 7620 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, n. 281) e programma 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).

M. Tanzi



Consiglio Regionale della Campania

Art. 33

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

He. L. 10/10/10